

**DANIELA
MANGIACAVALLO**

CN =
MANGIACAVALLO
DANIELA
C = IT

DOTT. GIOVANNI LUIGI LUNETTA NOTAIO
Via Messina N. 3 - 90141 PALERMO
Tel. 091 580308 - 091 320468 - Fax 091 6190033
Codice Fiscale: LNTGNN 52H24 B429Q
Partita IVA: 02467930828
e-mail: glunetta@notariato.it



**Dott. Giovanni Luigi
Lunetta
NOTAIO**

REPERTORIO N. 39065

RACCOLTA N. 14724

VERBALE DI MODIFICA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre

15 DICEMBRE 2020

In Palermo e nel mio studio in Via Messina n.3.

Davanti me dottor Giovanni Luigi Lunetta, Notaio alla sede di Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese.

SONO PRESENTI:

- **Mangiacavallo Daniela**, nata a Palermo il quindici dicembre 1900ottantadue, residente in Palermo in via Vito La Mantia n.129, Codice Fiscale: MNG DNL 82T55 G273C;
- **Mangiacavallo Rosalia**, nata a Monreale il nove ottobre 1900settantadue, residente in Monreale in via Venero n.120, Codice Fiscale: MNG RSL 72R49 F377S;
- **Infantino Gaia**, nata a Palermo il primo settembre 1900ottantatrè, residente in Palermo, via Monti Iblei n.16, Codice Fiscale: NFN GAI 83P41 G273K;
- **Arculeo Fabiola**, nata a Palermo il primo ottobre 1900ottantanove, residente a Villabate (Pa), Via Giovanni Falcone n.12, Codice Fiscale: RCL FBL 89R41 G273R;
- **Arata Giuseppe**, nato a Palermo l'undici agosto 1900ottantotto, residente a Palermo, Via Parisio Cataldo n. 48, Codice Fiscale: RTA GPP 88M11 G273T;
- **Paladino Giulia**, nata a Palermo il nove gennaio 1900novantanove, residente a Palermo, Via Cristoforo Scobar n.1, Codice Fiscale PLD GLI 99A49 G273Q;
- **Maiorana Filippo**, nato a Palermo, il ventinove ottobre 1900cinquantanove, residente a Palermo, Via Lucio Marineo, n.°34, Codice Fiscale: MRN FPP 59R29 G273A.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTONO:

- 1) che sono gli unici soci dell'associazione "BACCANICA", con sede in Monreale, via Venero n° 120, codice fiscale 97277090821, Partita IVA 06175980827;
- 2) che in seno alla detta associazione le cariche sociali sono così distribuite:

PRESIDENTE: Daniela Mangiacavallo

VICE PRESIDENTE: Rosalia Mangiacavallo

CONSIGLIERE: Gaia Infantino

CONSIGLIERE: Fabiola Arculeo

CONSIGLIERE: Giuseppe Arata

CONSIGLIERE: Giulia Paladino

CONSIGLIERE: Filippo Maiorana,

***TUTTO CIO' PREMESSO**

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo
il 15 dicembre 2020
al n. 33065 1T

I componenti mi chiedono di assistere, redigendo il relativo verbale, all'assemblea della detta associazione riunita in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica integrale dello statuto sociale della predetta associazione al fine di inquadrarla nell'ambito delle "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" e di adeguarla alle disposizioni di cui al codice del terzo settore. Assume la presidenza dell'assemblea la signora Daniela Mangiacavallo nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale, la quale dichiara, constata e fa constatare che la presente assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria essendo presenti tutti i soci e l'intero organo amministrativo.

Aperto la discussione il Presidente dichiara che è opportuno, se non necessario, che l'associazione modifichi integralmente l'attuale statuto sociale al fine di poter esercitare la propria attività nella veste di Associazione di promozione sociale ed acquisisca tutte le caratteristiche richieste dalla normativa per tali enti e per rendere possibile la futura iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente espone sinteticamente le modifiche proposte e l'assemblea unanime dopo breve discussione approva la proposta del presidente e di conseguenza il nuovo testo dello statuto sociale che si allega sub "A" previa mia lettura ai componenti.

Poichè le modifiche statutarie di cui sopra sono necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), si chiede l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs n. 117/2017.

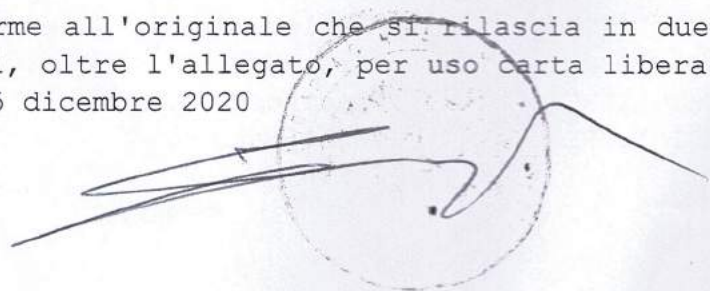
Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto alle parti che l'approvano e sottoscrivono.

Scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a penna da me notaio, consta di due fogli di carta di cui occupa pagine cinque fin qui oltre le firme apposte alle ore dieci e minuti quindici.

F.ti: Daniela Mangiacavallo - Rosalia Mangiacavallo - Gaia Infantino - Fabiola Arculeo - Giuseppe Arata - Giulia Paladino - Filippo Maiorana - Giovanni Luigi Lunetta notaio.

Copia conforme all'originale che si rilascia in due pagine fin qui, oltre l'allegato, per uso carta libera.

Palermo, 15 dicembre 2020



STATUTO

Articolo 1

1. E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del terzo settore denominato "Baccanica Associazione di Promozione Sociale" o, più brevemente "Baccanica A.P.S."
2. La Sede Legale dell'Associazione "Baccanica - A.P.S." è in Monreale (PA), via Venero n. 120.
3. L'acronimo A.P.S. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 2

1. L'associazione di promozione sociale è Disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale adozione di regolamenti per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

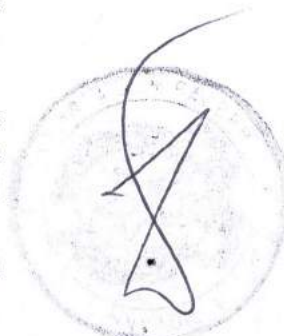
Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'Articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

1. L'Associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o di persone che fanno parte degli enti associati, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Articolo 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli associati, di loro familiari e di terzi. La associazione opera nel settore dell'arte in genere e del sociale.
2. L'Associazione non ha fini di lucro ed ha durata a tempo illimitato salvo scioglimento ai sensi dell'Articolo 35 del presente statuto
3. L'Associazione "Baccanica", senza limite territoriale geografico alcuno, persegue esclusivamente le seguenti finalità (senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva) e per il raggiungimento di esse, intende promuovere varie attività:
A) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del codice del terzo settore nell'esclusivo ambito delle finalità di cui sopra potrà occuparsi di:
1) promozione, sviluppo e diffusione della cultura e dell'arte territoriale sotto ogni sua forma o espressione (teatro, danza, musica, pittura, fotografia, etc) e ciò anche attraverso la promozione, la partecipazione, la



progettazione e/o realizzazione di eventi, manifestazioni pubbliche, convegni, congressi, mostre, incontri, fiere, workshops, concorsi ed altre iniziative (laboratori multidisciplinari, artigianato locale, commercio equo e solidale, biblioteche tematiche, archivi, archivi fotografici informatizzati, pinacoteche, gallerie e musei in genere etc.), finalizzate a promuovere e favorire anche confronti e scambi interculturali;

2) progettazione e/o organizzazione di eventi culturali al fine di promuovere, valorizzare e recuperare il patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico, ambientale, demo etnoantropologico (materiale e immateriale) e paesaggistico;

3) diffusione della cultura musicale, performativa, visiva ed artistica in genere attraverso il confronto tra i differenti linguaggi artistici, come modello alternativo di relazione tra gli esseri umani di ogni fascia d'età, anche tra soggetti svantaggiati, di crescita umana, attività di solidarietà sociale e di tutela e valorizzazione dell'ambiente e della natura;

4) sviluppo di progetti culturali di interesse sociale a favore di tutte le categorie a rischio di esclusione sociale e digitale: minori, diversamente abili, giovani, immigrati, donne, anziani, precari, detenuti, in Italia e all'estero; il tutto al fine di affermare la cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della partecipazione.

B) Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'Articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

C) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

D) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

- L'associazione può esercitare, a norma dell'Articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'assemblea dei soci.

- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

- L'associazione di promozione sociale opera in prevalenza nel territorio della Regione Siciliana ed in particolar modo nei confronti di soggetti svantaggiati per ragioni fisiche, sanitarie, sociali, familiari o economiche. ed a favore di tutte le categorie a rischio di esclusione sociale e digitale: minori, diversamente abili, giovani omosessuali, immigrati, donne, anziani, precari, detenuti, in Italia e all'estero.

Articolo 6

1. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali ut supra esposte, ad eccezione di quelle ad esse strettamente strumentali, connesse e/o accessorie che si considerano integrative e/o funzionali all'esercizio delle attività istituzionali, ovvero dirette alle medesime finalità, ovvero esercitate per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali, connesse e/o accessorie.

Articolo 7

1. Per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente strumentali, connesse e/o accessorie, ovvero per realizzare iniziative coerenti alle proprie finalità ovvero qualora risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa, l'Associazione potrà stipulare convenzioni, contratti, collaborare e/o aderire a consorzi e associazioni con enti e organismi internazionali (Unione europea, ecc.), nazionali (Stato, Regioni, enti locali, ecc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati, organizzazioni non governative, nonché a coordinamenti nazionali ed internazionali, potendone accettare le norme statutarie, ma mantenendo sempre la più completa indipendenza ed autonomia.

TITOLO II - ASSOCIATI -

Articolo 8

1. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione di "Baccanica".
2. Successivamente alla costituzione, possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche, che intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo delle finalità previste dal presente Statuto Sociale, acquisendo, così, la qualifica di socio ordinario. Le persone giuridiche pubbliche e/o private partecipano alle assemblee a mezzo di un loro rappresentante.

Articolo 9

1. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato nella quale quest'ultimo dichiara esplicitamente di avere preso visione e di avere esaminato dettagliatamente lo Statuto Sociale e di accettarlo, senza riserve, e di assumere tutti gli obblighi ed oneri previsti dal presente Statuto Sociale e dagli eventuali regolamenti adottati dagli organi sociali.
2. Al momento della presentazione della richiesta, l'aspirante associato dovrà versare l'importo della quota di iscrizione che verrà restituito qualora, al termine del procedimento di ammissione, il Consiglio Direttivo deliberi di non ammettere l'aspirante associato.
3. Nella richiesta di ammissione l'aspirante associato dovrà fornire tutti gli elementi, esposti in un modulo, ritenuti utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissibilità dell'aspirante associato nella prima seduta utile successiva alla data di ricezione della richiesta.
5. Qualora sia necessario chiedere ulteriori chiarimenti e/o elementi al fine di valutare l'ammissibilità dell'aspirante associato, il Consiglio Direttivo può deliberare di rinviare la votazione ad una seduta successiva.
6. La qualità di socio è intrasmissibile e si acquista dalla data della deliberazione di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo. La delibera del Consiglio Direttivo sulla domanda di ammissione è insindacabile.
7. La durata del rapporto associativo non può essere soggetta ad alcuna condizione né a termini.

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo può invitare persone fisiche e/o giuridiche a far

parte dell'Associazione in relazione a particolari meriti personali, professionali, culturali, artistici, scientifici o sociali, acquisendo, così, la qualifica di socio onorario.

2. Anche i soci onorari dovranno, comunque, rendere la dichiarazione di cui al precedente Articolo 9 punto n.1 e sugli stessi grava anche l'obbligo di provvedere al regolare pagamento della quota di iscrizione, delle quote associative, dei contributi associativi e delle raccolte nell'ammontare ed alle scadenze fissate, salva l'ipotesi in cui siano esplicitamente esonerati con delibera del Consiglio Direttivo. Ai soci onorari spettano tutti i diritti degli altri soci.

Articolo 11

1. Il Consiglio Direttivo può autorizzare persone fisiche e/o giuridiche, che ne facciano richiesta motivata, a contribuire corrispondendo la quota di iscrizione, le successive quote associative, i contributi associativi, nonché le raccolte acquisendo, così, la qualità di socio sostenitore.

2. Ai soci sostenitori sono attribuiti i diritti e doveri spettanti ai normali soci.

3. Restando fermo quanto previsto nei precedenti capoversi, nei confronti del socio sostenitore trovano applicazione tutte le norme del presente Statuto Sociale.

Articolo 12

1. Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'assemblea dei soci;
- c) esercitare il diritto di voto;
- d) accedere alle cariche associative;
- e) avere il controllo e l'informazione, periodica, sulle attività dell'Associazione.

2. Dalla data della deliberazione di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Articolo 9, punto n.6, i soci non dimissionari possono esercitare il diritto di voto, sempre che non sia già intervenuta una delibera di sospensione a norma dell'Articolo 14, punto n.2.

3. Possono accedere alle cariche sociali i soci che siano associati da almeno 3 (tre) mesi, pieni e consecutivi, decorrenti dalla data della deliberazione di ammissione adottata dal Consiglio Direttivo e per i quali non sia intervenuta una delibera di sospensione a norma dell'Articolo 14, punto n.2.

4. Le comunicazioni, gli avvisi, le notizie, le convocazioni ecc. inerenti l'attività dell'Associazione potranno avvenire o attraverso la consegna dei relativi supporti cartacei direttamente ai soggetti interessati o a persone preventivamente, esplicitamente e formalmente incaricate del ritiro o a mezzo posta o attraverso posta elettronica o mediante l'affissione delle informazioni nella bacheca o sul sito dell'Associazione.

Articolo 13

1. I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto Sociale, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) tenere verso gli altri componenti ed all'esterno dell'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e di giustizia ed attuato con

correttezza, onestà, probità e rigore morale;

c) versare la quota d'iscrizione nonché, le quote associative, i contributi e le raccolte nell'ammontare ed alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

1. La qualifica di socio si perde per:

- a) decesso;
- b) dimissioni;

la dichiarazione di recesso del socio deve essere comunicata per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso (31, dicembre) ed ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Fino a tale data (1, gennaio) l'associato conserva tutti i diritti ed è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi disciplinati dal presente Statuto;

c) morosità;

sono dichiarati morosi, secondo il procedimento fissato nel successivo punto n.2, i soci che non eseguono il pagamento delle quote associative, dei contributi associativi e delle raccolte nell'ammontare ed alle scadenze fissate dal Consiglio Direttivo.

d) Indegnità;

sono dichiarati indegni, secondo il procedimento fissato nel successivo punto n.2, i soci che pongono in essere gravi infrazioni alle norme statutarie o regolamentari, o comportamenti indisciplinati, scorretti, lesivi del buon nome dell'Associazione, o fomentano dissidi e disordini tra gli associati, ovvero qualora arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

2. Procedimento:

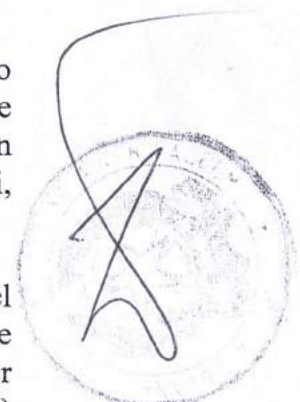
Il Consiglio Direttivo dovrà, su richiesta esclusivamente scritta del Presidente o anche di un solo Consigliere, preventivamente deliberare l'apertura del procedimento disciplinare e, successivamente, contestare per iscritto, in termini precisi e dettagliati, gli addebiti (morosità, indegnità ecc.) che vengono mossi al socio, consentendogli facoltà di replica da esercitare per iscritto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla ricezione della nota di contestazione trasmessa secondo le formalità previste dall'Articolo 11 punto n.4. Il Consiglio Direttivo non è tenuto a valutare le repliche formulate oralmente o esercitate tardivamente.

Con la deliberazione di cui al precedente capoverso, il Consiglio Direttivo può disporre la sospensione del socio dall'esercizio del diritto di voto, dall'accesso alle cariche sociali nonché, dall'esercizio delle stesse, fino alla successiva deliberazione del Consiglio Direttivo che conclude il procedimento disciplinare.

Nel periodo di sospensione restano operanti tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dal presente Statuto Sociale. La delibera di sospensione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

3. Deliberata l'apertura del procedimento e l'eventuale sospensione, il procedimento disciplinare segue due iter diversi:

a) **In caso di morosità:** qualora nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione della nota di contestazione l'associato non abbia ancora provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo complessivamente dovuto, l'Assemblea dei soci può deliberare l'esclusione del socio per grave inosservanza delle norme del presente statuto già nella prima seduta utile immediatamente successiva. Qualora intervenga il pagamento prima della



decorrenza del termine di 40 (quaranta) giorni di cui al precedente capoverso, il Consiglio Direttivo dovrà dichiarare l'avvenuto pagamento e, pertanto, deliberare la revoca del provvedimento di sospensione nella prima seduta utile immediatamente successiva al pagamento.

b) In caso di indegnità ed in tutte le altre ipotesi di violazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti: l'Assemblea dei soci, già nella prima seduta utile successiva alla data di ricezione della nota di contestazione, può deliberare l'esclusione del socio, ovvero revocare il provvedimento di sospensione.

4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che il comportamento dell'associato non abbia ancora il carattere di gravità, può deliberare la sospensione a termine dell'associato, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Si applicano le norme procedurali fissate dal precedente punto n.2.

5. Il Consiglio Direttivo, entro sette giorni precedenti la scadenza del periodo di sospensione, dovrà revocare il provvedimento di sospensione ovvero prorogarlo qualora sia stato applicato in misura inferiore al limite di massimo di sei mesi. In caso di inerzia la sospensione cessa alla sua scadenza.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Articolo 15

1. Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente. e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo), f) L'Organo di Controllo (Facoltativo).

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI -

Articolo 16

1. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è composta da tutti i soci aventi diritto al momento della convocazione.

2. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere effettuata con avviso scritto almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione precisa dei punti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

3. La comunicazione della convocazione può essere trasmessa secondo le modalità previste dall'Articolo 12, punto n.4.

4. Ogni socio può ricevere una sola delega che deve essere scritta (può essere trasmessa con strumenti telematici) ed espressamente accettata dal delegato prima della verifica della regolare costituzione dell'assemblea.

Articolo 17

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno.

2. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina, a sua volta, fra i soci un segretario verbalizzante:

a) approva le linee guida, i programmi e gli obiettivi dell'attività sociale predisposti annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) approva il rendiconto economico finanziario dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale;

c) delibera l'elezione e la revoca (quest'ultima su proposta del Consiglio Direttivo) ai sensi dell'Articolo 23 lett. g, dei membri del Consiglio e di ogni altro organo dell'Associazione eventualmente costituito;

- d) delibera sull'esclusione dei soci nelle ipotesi previste dall'Articolo 14;
- e) delibera sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera su ogni argomento ordinario e straordinario, anche attinente alla gestione sociale e alla vita associativa, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo ad eccezione delle proposte di scioglimento e di modifiche statutarie di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui il presente Statuto Sociale preveda espressamente maggioranze diverse.

4. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

5. Nell'ipotesi prevista dalla lettera D di questo Articolo, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi più uno dei soci (a tal fine non si potrà tenere conto della presenza del socio interessato) e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti (il socio interessato, qualora non sia intervenuta delibera di sospensione a norma dell'Articolo 14, deve astenersi dall'esercizio del proprio diritto di voto). Nell'ipotesi di morosità e nell'ipotesi di indegnità, si dovrà sempre, preliminarmente, procedere alla lettura della relazione predisposta dal Consiglio Direttivo e delle repliche formulate tempestivamente e per iscritto dal socio interessato.

Articolo 18

1. **L'assemblea straordinaria** è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina, a sua volta, fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, alle proposte di scioglimento dell'Associazione ed ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un quinto degli associati.

2. Le deliberazioni relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere adottate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

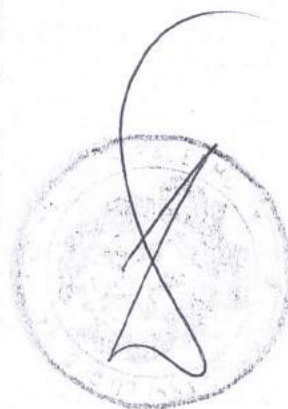
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 19

1. Le delibere assembleari (sia dell'Assemblea Ordinaria che dell'Assemblea Straordinaria) verranno comunicate ai soci assenti secondo le formalità previste dall'Articolo 12, punto n.4, e saranno trascritte nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, rimanendo affisse nella bacheca dell'Associazione, nonché pubblicate sul sito nell'area riservata per almeno 7 (sette) giorni continuativi.

Articolo 20

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta motivata il Presidente o almeno un decimo dei presenti. Nel caso in cui la richiesta del Presidente sia esattamente opposta a quella formulata da un decimo dei presenti, prevale



quest'ultima.

2. In caso di parità di voti, si procede ad una seconda votazione. In caso di nuova parità di voti prevale la decisione alla quale aderisce il Presidente.

3. Per l'elezione e/o la revoca dei soci, la votazione avviene a scrutinio segreto.

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO -

Articolo 21

1. Il Consiglio Direttivo, è composto da un numero minimo di sette consiglieri e massimo di nove, eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre anni. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

2. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo ovvero qualora si renda vacante, per qualsiasi causa, un posto di Consigliere, con esclusione delle ipotesi previste dal successivo Articolo 21 punto n.3, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare tra i soci un altro componente, che resterà in carica fino alla prima riunione utile dell'Assemblea dei soci, successiva alla nomina del Consigliere per cooptazione, che delibererà sulla conferma del Consigliere ovvero provvederà a nuove elezioni a norma del precedente Articolo 17, punto c del presente Statuto Sociale.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venga a cessare il numero minimo (7) dei componenti, il Consiglio Direttivo si intende dimissionario e dovrà procedersi immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 22

1. Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero qualora la maggioranza dei propri componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente.

2. La comunicazione della convocazione del Consiglio, trasmessa secondo le modalità fissate dall'Articolo 12, punto n.4, deve essere effettuata con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e deve contenere l'indicazione precisa dei punti all'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale riunione di seconda convocazione.

3. Qualora un Consigliere sia impossibilitato alla partecipazione alla riunione, è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al Presidente secondo le modalità fissate dall'Articolo 12, punto n.4. L'assenza del Consigliere nonché, le eventuali giustificazioni presentate tempestivamente da quest'ultimo, dovranno essere indicate a verbale.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e può deliberare con la presenza di almeno tre Consiglieri, oltre il Presidente.

5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto Sociale preveda espressamente maggioranze diverse.

6. Qualora alla riunione partecipino, compreso il Presidente, un numero pari di votanti e venga raggiunta la parità di voti, prevale la decisione alla quale aderisce il Presidente.

Articolo 23

5. Il Consiglio Direttivo:

a) redige e propone all'Assemblea per l'approvazione le linee guida, i programmi e gli obiettivi di attività sociale, curando, per il tramite del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b) redige le linee guida in merito alla stipula di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera circa l'ammissione e la sospensione dei soci;
- e) determina l'ammontare delle quote d'iscrizione, delle quote associative e dei contributi associativi e delle raccolte, nonché le modalità ed i termini di pagamento;
- f) redige i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) Delibera di proporre all'Assemblea, anche su richiesta scritta e motivata del Presidente o di almeno due Consiglieri, la revoca dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso.

La richiesta di revoca dovrà essere comunicata anche al Consigliere interessato nelle forme previste dall'Articolo 12, punto n.4, il quale potrà, entro e non oltre giorni 3 (tre) dalla ricezione della comunicazione, replicare per iscritto, in forma precisa e dettagliata.

Della richiesta di revoca e delle repliche tempestivamente formulate dovrà darsi lettura in sede di Assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla richiesta di revoca.

CAPO III - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE -

Articolo 24

1. Al Presidente compete l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica tre anni ed il mandato è rinnovabile.
2. In particolare, egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria, straordinaria ed il Consiglio Direttivo; in sua assenza, provvede il Vice-Presidente.
3. Cura la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione provvedendo all'esecuzione dei programmi ed al raggiungimento degli scopi deliberati dall'Assemblea, nel pieno rispetto delle linee guida predisposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei soci.
4. Tenuto conto di quanto previsto da precedente Articolo 23, punto b, provvede alla stipula di tutti gli atti e dei contratti inerenti l'attività sociale, assumendo impegni di spesa in nome e per conto dell'associazione, nonché spese anche al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto dall'assemblea ordinaria.
5. Può deliberare su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.
6. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
7. Nell'ambito del programma e degli obiettivi dell'attività sociale, il Presidente, qualora non abbia già provveduto il Consiglio Direttivo, può affidare il raggiungimento degli stessi anche al singolo Consigliere responsabile, il quale è tenuto all'osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida approvate dall'Assemblea.

8. Alle scadenze già fissate nel programma di attività sociale, il Presidente verifica l'attività posta in essere dai Consiglieri responsabili incaricati del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del programma.

9. Nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il termine prefissato senza che sussista un giustificato motivo, il Presidente può revocare l'incarico.

10. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

TITOLO IV - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE -

Articolo 25

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 26

1. Le somme versate a titolo di quota di iscrizione, quota associativa, quota straordinaria, contributo, raccolta, rappresentano unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio.

2. Tali somme, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non sono trasmissibili né per atto tra vivi né per eredità e non possono essere oggetto di rivalutazione né sono in alcun caso rimborsabili rimanendo di proprietà dell'associazione sia in

caso di scioglimento per qualsiasi ragione del vincolo associativo che di scioglimento del vincolo associativo del singolo socio.

TITOLO IV - SCRITTURE CONTABILI E RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO -

Articolo 27

1. L'Associazione tiene i libri di cui agli articoli 13-14-15 e 17 comma 1 del Codice del Terzo Settore e comunque i libri richiesti dalla normativa.
2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 28

1. Il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, nonché il bilancio preventivo, è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo.
2. L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione entro il 30 aprile successivo.
3. I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede legale, le sedi operative, le sedi secondarie, le delegazioni ed uffici distaccati, per la consultazione libera degli associati, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione dell'Assemblea, convocata per la loro approvazione.
4. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
5. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine di legge.

Articolo 29

1. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Articolo 30

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 31

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Articolo 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 32

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Articolo 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 33

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 34

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE -

Articolo 35

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea degli associati quando sussistono i requisiti previsti dalla Legge.

Può essere monocratico oppure formato da tre membri ai quali si applica l'art. 2399 c.c..

Quando l'organo ha composizione collegiale l'assemblea decide la nomina del presidente, dei membri effettivi e dei due supplenti. La nomina del supplente è prevista anche nel caso di organo monocratico.

Il componente dell'organo di controllo monocratico deve essere scelto tra i soggetti individuati all'art. 2397 comma 2°, c.c.; se trattasi di organo collegiale, almeno uno dei componenti dovrà avere i requisiti richiesti. Nel caso di nomina dell'organo collegiale deve essere dotato dei requisiti richiesti dall'art. 2397 il presidente dell'organo di controllo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ed a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea.

L'organo di controllo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art.31 del codice del terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo, in composizione necessariamente collegiale, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'ente può sempre

nominare un revisore esterno per assolvere le funzioni di revisione legale. In questo caso l'organo di controllo può essere monocratico.

Articolo 36

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI -

Articolo 37

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'Articolo 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo Articolo ad opera dell'Articolo 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

3. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.ti: Daniela Mangiacavallo - Rosalia Mangiacavallo - Gaia Infantino - Fabiola Arculeo - Giuseppe Arata - Giulia Paladino - Filippo Maiorana - Giovanni Luigi Lunetta notaio

Copia conforme dell'allegato "A" al mio atto del 15 dicembre 2020 N.39065 Rep. N.14724 Racc., che si rilascia in tredici pagine fin qui, per legarsi alla copia di pari data.

Palermo, 15 dicembre 2020

